



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Magistrati

Felice Manna - Presidente -
Mario Bertuzzi - Consigliere -
Patrizia Papa - Consigliere -
Rossana Giannaccari - Consigliere -
Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel.-

ha pronunciato la seguente

Oggetto: sanzioni amministrative

R.G.N. 4238/2022

C.C. – 30.1.2023.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4238/2022 R.G., proposto da

(omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)

-RICORRENTE-

contro

PREFETTURA DI PERUGIA, in persona del Prefetto p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

-RESISTENTE-

avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1652/2021,
pubblicata in data 29.11.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
30.1.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. La Prefettura di Perugia ha proposto appello avverso la
sentenza del Giudice di pace che, in accoglimento dell'opposizione
di (omissis) (omissis) aveva annullato la revoca della patente di guida



disposta a carico dell'opponente quale sanzione accessoria della violazione degli artt. 176 CDS, sostenendo che la misura era stata tardivamente disposta solo all'esito della definizione del ricorso sulla sanzione principale.

Il Tribunale, riformando integralmente la prima decisione, ha premesso che l'opponente, sanzionato in data (omissis) per aver circolato su strada extraurbana in senso di marcia vietato, aveva impugnato sia la successiva l'ordinanza ingiunzione, confermata dal Giudice di Pace di Perugia, sia la sanzione accessoria della revoca della patente, adottata il (omissis), dolendosi unicamente del fatto che tale revoca era stata adottata ben oltre il termine fissato dall'art. 2 L. 241/1990, pari a gg. 90 dalla contestazione.

Ha poi dato atto che il provvedimento di revoca era stato regolarmente notificato e che non era in discussione la legittimità della sanzione principale, ha ricordato che l'art. 219, comma 2, CDS non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente e che, pertanto, l'amministrazione non era decaduta dall'esercizio del potere sanzionatorio.

La cassazione della sentenza è chiesta da (omissis) (omissis) sulla base di due motivi di ricorso.

La Prefettura di Perugia ha depositato memoria ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2 L. 241/1990.

Si assume che la violazione principale era stata commessa in data (omissis) mentre la revoca era stata disposta solo due anni dopo, in data (omissis), ben oltre un termine ragionevole, non potendosi rimettere alla discrezionalità dell'amministrazione la scelta dei tempi di applicazione delle sanzioni, siano esse principali o anche solo accessorie.



Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.

L'art. 176, comma primo, lettera a), CDS dispone che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a (omissis) consentito.

La violazione è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra € 2046 ed € 8186 e con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

Il procedimento per l'adozione della misura accessoria è autonomamente disciplinato dal successivo art. 219 CDS, prevedendo che l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Secondo il costante orientamento di questa Corte la revoca può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione - non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l'applicazione della sanzione principale) e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori (Cass. 15694/2020; Cass. 7026/2019; Cass. 8185/2003; Cass.



10373/2006; Cass. 3832/2001), essendosi ripetutamente esclusa l'applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/1990, sull'assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. 689/1981 (Cass. 31239/2021; Cass. 21706/2018; Cass. 4363/2015; Cass. 8763/2010).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 24 Cost., 2907, comma primo, c.c. e 99 c.p.c., sostenendo che l'amministrazione non aveva contestato la tardività dell'applicazione della sanzione accessoria, per cui la questione non era più esaminabile in appello.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.

La questione devoluta in appello non investiva la sussistenza della responsabilità del sanzionato per la violazione principale, né circostanze di fatto discusse in giudizio, ma esclusivamente l'individuazione della disciplina applicabile riguardo all'eventuale sussistenza di un termine di decadenza per l'adozione della revoca. Su tali profili non poteva incidere l'atteggiamento difensivo dell'amministrazione, né era invocabile il principio di non contestazione, che – per la specifica finalità cui esso assolve - ha riguardo a fatti storici sottesi a domande ed eccezioni" da intendersi in senso sostanziale, "imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte" (o, per converso, all'attore di prendere posizione sui fatti modificativi o estintivi allegati dal convenuto), determinando "effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente (Cass. 21403/2022; Cass. 5172/2020; Cass. Cass. 15658/2013).



Tale effetto non si produce riguardo alle norme applicabili alla fattispecie concreta, che è compito cui è tenuto esclusivamente il giudice e che questi è tenuto ad individuare senza essere vincolato alle richieste, alle deduzioni difensive o alle contestazioni delle parti.

Il ricorso è – in conclusione - inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 30.1.2023.

IL PRESIDENTE

Felice Manna

